

Sede principale Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Telefono 044 956 12 12 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch Succursale Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI Route de la Pâla 100, 1630 Bulle Telefono 058 595 19 19 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Tasse secondo l'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)

La base giuridica per il prelievo delle tasse è l'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI; RS 734.24) e l'art. 11 dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3)

1. Rilascio di autorizzazioni generali d'installazione

a.	autorizzazione per le persone fisiche (art. 7 OIBT) in base al dispendio effettivo	almeno	CHF 450.00
b.	autorizzazione per le imprese (art. 9 OIBT) in base al dispendio effettivo	almeno	CHF 450.00
c.	autorizzazione sostitutiva (art. 11 OIBT)		CHF 450.00
d.	proroga dell'autorizzazione sostitutiva (art. 11 OIBT)		CHF 300.00
6	modifiche di autorizzazioni d'installazione (nuove persone de	mestiere)	

 e. modifiche di autorizzazioni d'installazione (nuove persone del mestiere) in base al dispendio effettivo

2. Rilascio di autorizzazioni di controllo

 a. autorizzazione per una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti (art. 27 cpv. 1 OIBT)
 in base al dispendio effettivo
 almeno
 CHF 450.00

b. autorizzazione per un'impresa (art. 27 cpv. 2 OIBT)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 450.00

 modifiche di autorizzazioni di controllo (nuove persone autorizzate al controllo) in base al dispendio effettivo

3. Esami per l'ottenimento di autorizzazioni d'installazione limitate (art. 21 OIBT) a. art. 13 OIBT, lavori a impianti propri all'impresa (elettricista di fabbrica)

	2 esperti 1 esperto e registrazione audio	•	CHF 1'550.00 ¹ CHF 1'200.00 ²
b.	art. 14 OIBT, lavori d'installazione su impianti speciali 2 esperti 1 esperto e registrazione audio	•	CHF 1'550.00 ¹ CHF 1'200.00 ²
C.	art. 15 OIBT, raccordo di prodotti elettrici (autorizzazione di ra 2 esperti 1 esperto e registrazione audio	per candidato	CHF 1'550.00 CHF 1'200.00
d.	per ripetenti tassa dopo l'iscrizione all'esame per materia esaminata		CHF 300.00 CHF 300.00

¹ Valido dall'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3). Fino a quel momento importo valido: CHF 1'400.00.

² Valido dall'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3). Fino a quel momento importo valido: CHF 1'100.00.

Tasse secondo l'OIBT pagina 2/2

4. Rilascio di autorizzazioni d'installazione limitate

a. per lavori a impianti propri all'impresa (elettricista di fabbrica; art. 13 OIBT)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 450.00

b. per lavori d'installazione su impianti speciali (art. 14 OIBT)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 450.00

c. per il raccordo di prodotti elettrici (autorizzazione di raccordo; art. 15 OIBT)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 450.00

 d. ad esame superato conformemente al punto 3 o registrato come detentore d'autorizzazione presso l'ESTI

CHF 350.00

e. per modifiche

in base al dispendio effettivo, se riguarda contemporaneamente diverse autorizzazioni di un titolare

5. Verifica e rilascio di rapporti di sicurezza secondo l'art. 34 capoverso 3 OIBT

per impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare

(impianti speciali)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 150.00

6. Pretesa di rapporti di sicurezza periodici secondo l'art. 36 cpv. 2 OIBT

a. per impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 150.00

b. Impianto di produzione di energia senza collegamento ad una rete di distribuzione

in base al dispendio effettivo almeno CHF 150.00

7. Pretesa di attestazioni secondo l'art. 36 cpv. 3bis OIBT

 a. per titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa (elettricista di fabbrica; art. 13 OIBT), ciascuna per tre anni

in base al dispendio effettivo almeno CHF 180.00 b. per titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali (art.14 OIBT)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 150.00

c. per titolari di un autorizzazione di raccordo (art. 15 OIBT)

in base al dispendio effettivo almeno CHF 150.00

d. per attestazioni, che vengono trasmesse senza essere pretese

(verifica e rilascio) in base al dispendio effettivo

8. Procedura per il riconoscimento di qualifiche professionali straniere in elettrotecnica

in base al dispendio effettivo

9. Attività di controllo

I dispendi per le attività di controllo in relazione alle autorizzazioni d'installazione e di controllo vengono calcolati secondo il tempo effettivo (art. 10 O-ESTI)

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Daniel Otti

Direttore